

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di Luglio in Sedilo (OR):

TRA

La società **RINAC S.R.L.** con sede legale in Sedilo via dell'Agricoltura n. 5 Zona Art.le/PIP Su Pranu, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano e partita IVA 01116080951, REA numero OR-131676, nella persona del Sig. Salvatore Meloni, nato a Nuoro il giorno 07 maggio 1975, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore unico e Rappresentante legale della società, di seguito denominata **APPALTATORE**;

E

La società **TECNO SIGNAL S.R.L.** con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA) Via Gavino Pes 5, CAP 09045, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 03347910923 partita IVA 03347910923, REA numero CA-264521, nella persona del Sig.ra PINO ILARIA, C.F. PNILRI76S55B354H, nata a CAGLIARI (CA) il 15/11/1976 e , domiciliato per la carica presso la sede , il quale interviene nel presente atto in qualità di AMMINISTRATRICE UNICA, di seguito denominata **SUBAPPALTATORE**;

ed entrambi per brevità in appresso denominate "**PARTI**".

PREMESSO

1. che l'**APPALTATORE** è assuntore da parte della PROVINCIA DI ORISTANO, di seguito denominato **ENTE APPALTANTE**, dei lavori denominati:

ACCORDO QUADRO RELATIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI N. 36 DAL KM 0+000 AL KM 7+750, N. 38 DAL KM 14+900 AL KM 22+600 E N. 48 DAL KM 3+850 AL KM 9+300 - ANNUALITÀ 2024-2025-2026" – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1;
CUP: F67H22001480001 – CIG: B6F98C4299 – CIG derivato: BBA4581442
2. che l'**APPALTATORE** ha sottoscritto in data 16 dicembre 2025 il Contratto Generale d'Appalto, Repertorio N. 3266;
3. che l'**ENTE APPALTANTE** ha previsto una categoria prevalente "OG3" e due categorie scorporabili "OS10" e "OS12-A";
4. che le lavorazioni possono essere subappaltate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i);
5. che in sede di gara l'**APPALTATORE** ha manifestato la propria volontà a volere ricorrere all'istituto del subappalto;
6. che il progetto esecutivo posto a base di contratto, prevede tra le lavorazioni: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE;
7. che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, sub-appaltare la lavorazione di cui al precedente punto;
8. che l'Impresa **TECNO SIGNAL S.R.L.** si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto suddette lavorazioni;
Che l'Impresa **TECNO SIGNAL S.R.L.** ha dichiarato altresì:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
 - b) di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di CAGLIARI-ORISTANO al n. 03347910923 del Registro Imprese e al n. CA-264521 del REA;

- c) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- d) di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

I.N.P.S.	Matricola n. 1708770284
INAIL	Matricola N. 18862408

- e) che il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori è METALMECCANICO;
- f) di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- g) di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Appaltatore" e "Stazione Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.
- h) di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- i) di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.
- j) di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nel dettaglio gli elaborati di progetto, che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;
- k) di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente contratto di subappalto riguardano la **“REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE”**. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte secondo gli elaborati progettuali e di capitolato. Nel prezzo a misura si intendono inclusi tutti gli oneri e magisteri per dare l'opera compiuta.

- Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE

all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

- Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
- Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere all'APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 3-BIS – STANDARD QUALITATIVI

Il subappaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni con gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.lgs 36/2023.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Le opere prevedono l'esecuzione di parte dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OS10, per un importo presunto pari a € 29.281,40 ;

ART. 4-BIS CLAUSOLA PMI

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore rientra nella definizione di PMI e, il subappalto concorre alla quota minima del 20 % riservata alle PMI.

ART. 5 – PAGAMENTI

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le parti.

Ciascuna rata d'acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso ed in contraddittorio con l'Appaltatore. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contrasto con ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori.

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento redatto dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6.

I pagamenti ai sensi dell'art. 119 comma 11, avverranno direttamente dell'Ente Appaltante.

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga a rispettare gli adempimenti di cui all'art.3 commi 1 e 3 delle Legge 13 agosto 2010 n°136 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi al presente subappalto pena la risoluzione del presente contratto.

Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite tramite bonifico bancario pena la risoluzione dello stesso; ai fini delle liquidazioni relative al presente subappalto l'Impresa **TECNO SIGNAL S.R.L.**, ha preventivamente comunicato il seguente numero di conto corrente bancario acceso presso il BANCA INTESA SAN PAOLO – AGENZIA VIA SONNINO 192 CAGLIARI (CA).

2 car.		2 car.		1 car	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri												
I	T	2	4	M	0	3	0	6	9	0	4	8	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	2
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N° CONTO												

ART. 6 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuerà una trattenuta del 0,5% (Zero/cinque per Cento).

Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.

L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

ART. 6-BIS – RESPONSABILITA SOLIDALE

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Le Parti convengono che i corrispettivi previsti nel presente contratto di subappalto potranno essere oggetto di revisione

qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto, si verifichino variazioni eccezionali dei costi dei materiali, dell'energia, dei trasporti, della manodopera o di altri fattori produttivi rilevanti ai fini dell'esecuzione delle opere affidate.

Resta inteso che la revisione prezzi non comporterà modifica delle ulteriori condizioni contrattuali né darà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli espressamente riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Le Parti si impegnano ad applicare la presente clausola nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni

ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. CANCEDDA RINALDO che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE e le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono. Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna avverrà successivamente all'atto di autorizzazione al subappalto adottato dalla PROVINCIA DI ORISTANO, mediante apposito verbale redatto dall'APPALTATORE, un in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE

A seguito autorizzazione da parte della stazione appaltante, si provvederà alla consegna dei lavori alla ditta subappaltatrice, il termine ultimo individuato sarà quello previsto per l'Appaltatore ovvero 21/12/2026.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

ART. 12 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale del 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso il subappaltatore, da parte dell'appaltatore, per i danni e spese causati dai ritardi verificatisi a qualsiasi titolo.

ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 8, il diritto di controllare in qualsiasi momento

l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e fissare il congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO

DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa, per quanto di sua competenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 17 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 18 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
- f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.
- i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
- j) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

- k) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- l) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
- m) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
- n) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- o) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.
- p) Alla redazione del P.O.S. (piano Operativo di sicurezza) secondo le indicazioni ed i tempi previsti dalle attuali norme in materia di sicurezza.
- q) Alla presentazione, preliminarmente alla posa in opera, di tutti i formulari e/o documenti di trasporto, dai quali si dovrà evincere il quantitativo e le caratteristiche del materiale portato in cantiere. Tali documenti dovranno essere vidimati per accettazione dai responsabili tecnici dell'Appaltatore.
- r) Alla consegna giornaliera delle copie di tutti i formulari e/o documenti di trasporto, vidimati dai responsabili dell'Appaltatore, del materiale messo in opera.
- s) Tutte le cure e cautele per l'utilizzo delle macchine d'opera e delle apparecchiature installate, necessarie alle lavorazioni in appalto, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione di eventuali guasti, l'onere degli spostamenti, dei materiali d'usura e la custodia dei mezzi.

ART. 19 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali. Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Sig. PILUDU MAURO;

ART. 20 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 28 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o coodetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente

ART. 21 – DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
 - c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.
- Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE. All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Oristano, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei

termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio. Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Oristano.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Il contratto diventa efficace solo dopo l'autorizzazione formale dell'Ente Appaltante.

Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Oristano.

ART. 27 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 28 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 29 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti anche se non materialmente allegati:

- Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto;

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvato, lo sottoscrivono.

Sedilo 20 Luglio 2026

L'APPALTATORE

RINAC S.R.L.
C.F./P.IVA 01116080951
Salvatore Meloni
(f.to digitalmente)

IL SUBAPPALTATORE

TECNO SIGNAL S.R.L.
C.F./P.IVA 03347910923
Pino Ilaria
(f.to digitalmente)

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 1 (Conferma delle premesse) – Art. 2 (Oggetto) – Art. 3 (Osservanza norme regolanti l'appalto principale) – Art. 3bis (Standard qualitativi) – Art. 4 (Importo del Contratto) – Art. 4bis (Clausola PMI) – Art. 5 (Pagamenti) – Art. 6 (Ritenute a garanzia) – Art. 6bis (Responsabilità solidale) – Art. 7 (Revisione prezzi) – Art. 8 (Persone autorizzate dall'impresa) – Art. 9 (Sorveglianza dei lavori) – Art. 10 (Consegna dei lavori) – Art. 11 (Tempi di esecuzione) – Art. 12 (Penali) – Art. 13 (Verifica dei Lavori) – Art. 14 (Sospensione dei Lavori) – Art. 15 (Divieto di subappalto, di cessione del credito e di patti di riservato dominio) – Art. 16 (Custodia del Cantiere) – Art. 17 (Variazioni del Contratto di Appalto) – Art. 18 (Ulteriori oneri a carico del subappaltatore) – Art. 19 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro) – Art. 20 (Obbligo di rilascio del cantiere) – Art. 21 (Danni) – Art. 22 (Risoluzione del Contratto) – Art. 23 (Recesso dal Contratto) – Art. 24 (Clausola compromissoria) – Art. 25 (Clausola sospensiva) – Art. 26 (Foro Competente) – Art. 27 (Rinvio al codice civile) – Art. 28 (Varie) – Art. 29 (Allegati)

Sedilo 20 Luglio 2026

L'APPALTATORE

RINAC S.R.L.
C.F./P.IVA 01116080951
Salvatore Meloni
(f.to digitalmente)

IL SUBAPPALTATORE

TECNO SIGNAL S.R.L.
C.F./P.IVA 03347910923
Pino Ilaria
(f.to digitalmente)

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Sedilo 20 Luglio 2026

IL SUBAPPALTATORE

TECNO SIGNAL S.R.L.
C.F./P.IVA 03347910923
Pino Ilaria
(f.to digitalmente)